



**PARERE MOTIVATO**  
**n.42 del 14 Marzo 2019**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variazione del perimetro ambito territoriale del Piano Urbanistico Attuativo residenziale denominato "Santa Lucia" in località Santa Lucia ai Monti. Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Integrazioni a seguito parere VAS del 17.01.2019 n. 8.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 14 Marzo 2019 come da nota di convocazione in data 13 Marzo 2019 prot. n.102949;

**PRESO ATTO CHE** con parere n. 8 del 17 gennaio 2019 ha la Commissione Regionale per la VAS aveva disposto che il Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla Variazione del perimetro ambito territoriale del Piano Urbanistico Attuativo residenziale denominato "Santa Lucia", in località Santa Lucia ai Monti nel comune di Valeggio sul Mincio, dovesse essere integrato con riferimento alle matrici ambientali considerate e, nello specifico, "Suolo e Sottosuolo", "Paesaggio" e "Componenti Antropiche e Territoriali", anche in termini sinergici e cumulativi, chiarendo le apparenti incongruenze tra le valutazioni presenti nella matrice di valutazione "cromatica e descrittiva" e la descrizione degli impatti individuati. Inoltre non potendo escludere la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici ambientali considerate, dovessero essere forniti chiarimenti relativamente alle "previsioni di sviluppo commerciale e direzionale";

**ESAMINATA** la documentazione integrativa trasmessa dal tecnico incaricato, per conto della ditta proprietaria, con nota pec, acquisita al prot. regionale con n.76460 del 22.02.2019;

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 116165 del 6.12.18 assunto al prot. reg. al n. 498905 del 6.12.18 di ARPAV;
- Parere n. 203240 dell'11.12.18 assunto al prot. reg. al n. 504689 dell'11.12.18 dell'ULSS 9,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 254/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** L'istanza in oggetto propone la modifica del perimetro dell'ambito di intervento relativa l'ampliamento di un P.U.A. residenziale, sito in posizione marginale del territorio del comune di Valeggio sul Mincio.

Tale la modifica si rende necessaria per due esigenze: la prima per collocare all'interno dell'ambito opere di urbanizzazione tra cui il bacino di compensazione delle acque meteoriche previsto nella relazione di compatibilità idraulica; la seconda dettata dalla necessità di collocare i nuovi volumi in ampliamento dell'edificio esistente all'interno di un contesto con destinazione residenziale, entro il limite del 10%, come indicato nell'art. 4, comma 4 delle N.T.O. del PI.

Secondo quanto evidenziato nel RAP, la modalità di valutazione degli effetti di quanto previsto dal Piano in oggetto con riferimento alle matrici ambientali considerate, aveva evidenziato il permanere di "Impatti negativi modesti – Permanenti" nello "Scenario mitigato (post valutazione)" su alcune delle matrici ambientali considerate e nello specifico "Suolo e sottosuolo", "Paesaggio" e "Componenti antropiche e territoriali", evidenziando di fatto un'inadeguatezza delle misure di mitigazione e compensazione proposte, non consentendo quindi, con ragionevole certezza scientifica e nel rispetto del "Principio di Precauzione", di escludere in questa fase la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici ambientali considerate.



Inoltre, nella "Valutazione Complessiva del Progetto" riportata nel RAP, venivano richiamate "previsioni di sviluppo commerciale e direzionale" che non appaiono considerate, né valutate in nessuna altra parte della documentazione considerata, né nella DGC n. 123 del 31/05/2018 di adozione del PUA residenziale "Santa Lucia".

La Commissione Regionale VAS con parere n. 8 del 17.01.2019, aveva pertanto ritenuto che il Rapporto Ambientale Preliminare doveva essere integrato, con riferimento alle matrici ambientali considerate e nello specifico "Suolo e sottosuolo", "Paesaggio" e "Componenti antropiche e territoriali", anche in termini sinergici e cumulativi, chiarendo le apparenti incongruenze tra le valutazioni presenti nella matrice di valutazione "cromatica e descrittiva" e la descrizione degli impatti individuati, non consentendo, allo stato attuale, con ragionevole certezza scientifica e nel rispetto del "Principio di Precauzione", di escludere in questa fase la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici ambientali considerate. Dovranno essere forniti, altresì, chiarimenti relativamente alle richiamate "previsioni di sviluppo commerciale e direzionale".

In data 22.02.2019 sono state fornite dal tecnico incaricato, per conto della ditta proprietaria le integrazioni in conformità a quanto previsto dal parere motivato VAS n. 8 del 17.01.2019, nella quale si evidenzia che, "... nella valutazione effettuata all'interno della relazione si è scelto di adottare una valutazione cromatografica degli impatti sulle matrici ambientali di riferimento.

In essa, la matrice di stima degli impatti risulta esser limitata da un punto di vista di possibilità, pertanto, per ovviare alle perplessità sollevate dall'ente valutatore, si è scelto di modificare la matrice di stima degli impatti al fine di sollevare ogni dubbio sulla trascurabilità della variazione valutata, ovvero dell'ampliamento dell'ambito residenziale." Fornendo quindi nuova "matrice di stima degli impatti per componenti citate." Fornendo, altresì, una descrizione esplicita degli effetti derivanti dall'attuazione del PUA sulle matrici di riferimento richieste. Si rileva comunque che le richiamate "previsioni di sviluppo commerciale e direzionale" non riguardano la presente verifica, in quanto trattasi di previsioni esclusivamente residenziali.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 14 Marzo 2019 dalla quale emerge ritiene che la "Variazione del perimetro ambito territoriale del Piano Urbanistico Attuativo residenziale denominato "Santa Lucia" in località Santa Lucia ai Monti, in Comune di Valeggio sul Mincio", non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determinano effetti significativi sull'ambiente. In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare e nella documentazione integrativa del 22.02.2019 e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché le prescrizioni, raccomandazioni Vinca 130/2018.

Venga rispettato quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso e risparmio energetico.

Infine, considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si ritiene non di competenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la "Variazione del perimetro ambito territoriale del Piano Urbanistico Attuativo residenziale denominato "Santa Lucia" in località Santa Lucia ai Monti nel Comune di Valeggio sul Mincio", in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione, del Rapporto Ambientale Preliminare e nella documentazione integrativa trasmessa in data 22.02.2019;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopracitati;
- devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
  - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
    - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
    - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
  - prescrivendo:
    - 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hystrix cristata*;
    - 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
    - 3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
    - 4. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Valeggio sul Mincio, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



Infine, deve essere rispettato quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso e risparmio energetico.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 5 pagine